



**Istituto professionale per i servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera
"Rainulfo Drengot"**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO relativo alla procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera B del D.LGS. N. 50/16, per la fornitura di derrate alimentari occorrenti a questo istituto, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi del comma 4 dell'art. 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Numero gara 7677838

PARTE I - Clausole Contrattuali Generali	pag.2
ART. 1 - Oggetto del Contratto	pag.2
ART. A. 2 – Modalità di esecuzione del contratto	pag.2
ART. A. 3 - Durata del contratto	pag.2
ART. A. 4 – Importo presunto del contratto	pag.2
ART. A. 5 – Stipulazione del contratto, oneri contrattuali	pag.3
ART. A. 6 – Validità dell'offerta - effetto obbligatorio del contratto	pag.3
ART. A. 7 - Condizioni di pagamento	pag.3
ART. A. 8 – Adeguamenti dei prezzi	pag.4
ART. A. 9 - Cessione di contratto e di credito, subappalto	pag.4
ART. A. 10 – Responsabilità dell'appaltatore	pag.5
ART. A. 11 – Disposizioni relative al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto	pag.5
ART. A. 12 - Misure a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro	pag.5
ART. A.13 – Referente della fornitura	pag.6
ART. A. 14 – Inadempimenti, penali, risoluzione del contratto, risarcimento danni	pag.6
ART. A. 15 - Foro competente	pag.7
ART. A. 16 – Condizioni generali di contratto	pag.8
PARTE II - Prescrizioni tecniche relative alle prestazioni oggetto dell'appalto	pag.8
ART. B. 1 - Descrizione della fornitura	pag.8
ART. B. 2 - Caratteristiche e specifiche tecniche relative ai prodotti	pag.8
ART. B. 3 – Termini e modalità di consegna	pag.9
ART. B. 4 – Controlli di conformità - verifiche alla consegna - sostituzioni	pag.10

PARTE I - CLAUSOLE CONTRATTUALI GENERALI.

Art. A.1 – OGGETTO DEL CONTRATTO.

Il contratto ha per oggetto la fornitura di derrate alimentari occorrenti a questo istituto per due anni decorrenti dalla data di stipula del contratto. La fornitura si intende comprensiva di trasporto e consegna diretta presso i locali dell'istituto secondo i tempi e le modalità indicate dal presente capitolato.

La fornitura si configura come somministrazione periodica ai sensi dell'art.1559 c.c. ed il contratto sarà pertanto regolato anche dalle norme del Titolo III (Capo V) del libro Quarto "Delle Obbligazioni" del Codice Civile in quanto compatibili con la normativa applicabile ai contratti pubblici oltre che con il presente capitolato.

L'aggiudicatario si impegna a fornire, per tutta la durata dell'appalto, esattamente gli articoli offerti in sede di gara, ai prezzi unitari indicati nell'offerta economica e ad eseguire la prestazione nei termini e con le modalità specificate nel presente capitolato d'appalto. Le quantità per singolo articolo saranno quelle di volta in volta ordinate da questo istituto sulla base delle esigenze didattiche, tenuto conto dei prezzi di aggiudicazione e dell'importo finanziato del contratto.

Le quantità indicate per ogni articolo negli schemi predisposti per la presentazione dell'offerta economica, sono infatti puramente indicative, basate sull'andamento degli acquisti effettuati nell'ultimo biennio, prese come riferimento per la determinazione dell'importo a base di gara stimato. I quantitativi indicati per ciascun prodotto non sono pertanto in alcun modo vincolanti per questo Istituto.

Art. A. 2 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà formalizzato e gestito dall'ufficio amministrazione e gestione delle risorse finanziarie dell'istituto Professionale di Stato "Rainulfo Drengot".

La fornitura dovrà essere eseguita presso la sede dell'istituto.

Come sopra precisato, le quantità di articoli indicate nella tabella dell'offerta economica sono presunte e non impegnative per l'istituto, in quanto le quantità effettivamente ordinate saranno determinate in base alle specifiche esigenze dello stesso.

Art. A. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione o fino al raggiungimento dell'importo massimo contrattuale di cui al successivo art. A.4, o di eventuali incrementi o decrementi nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'istituto si riserva la facoltà di prorogare il contratto, per un periodo non superiore a mesi sei, previo avviso da comunicarsi per iscritto all'Impresa aggiudicataria almeno quindici giorni prima della scadenza del termine. L'impresa è impegnata ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa.

Art. A. 4 – IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO

L'importo presunto della fornitura e stimato come base di gara, è quantificato in:

- A) euro **13.210,00** (escluso di I.V.A. se dovuta) per il lotto I;
- B) euro **12.706,00** (escluso di I.V.A. se dovuta) per il lotto II;
- C) euro **6.100,00** (escluso di I.V.A. se dovuta) per il lotto III;
- D) euro **3.640,00** (escluso di I.V.A. se dovuta) per il lotto IV;
- E) euro **1.840,00** (escluso di I.V.A. se dovuta) per il lotto V;
- F) euro **21.152,00** (escluso di I.V.A. se dovuta) per il lotto VI;
- G) euro **11.837,00** (escluso di I.V.A. se dovuta) per il lotto VII;
- H) euro **7.515,00** (escluso di I.V.A. se dovuta) per il lotto VIII

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze sono stimati pari a zero.

Il contratto sarà stipulato per un importo complessivo pari all'importo della fornitura indicativa offerto dall'aggiudicatario. I prezzi unitari per articolo risultanti dall'offerta aggiudicata, costituiscono i prezzi unitari di riferimento per i successivi ordini e quindi per il calcolo dei corrispettivi delle forniture effettuate, le cui quantità saranno di volta in volta determinate sulla base dell'effettivo fabbisogno dell'Istituto. Le quantità di derrate alimentari riportate nelle tabelle "Offerta economica" per ciascun lotto, sono presunte e comunque non impegnative per l'istituto in quanto potranno subire variazioni in base alle esigenze e alle variazioni dell'organizzazione nell'ambito dei servizi. La fornitura dovrà comunque essere eseguita anche per quantitativi maggiori o minori in base a quello che sarà il fabbisogno dell'Istituto ed impegna l'aggiudicatario alle stesse condizioni qualitative ed economiche. Nei limiti di cui all'art. 11 del R.D. n.2440/1923 e dell'art. 120 del R.D. n. 827/1924, nel corso della durata contrattuale le prestazioni potranno essere aumentate o ridotte, rispetto al valore contrattuale determinato, entro i limiti del 30% dell'importo stesso, ferme restando le condizioni economiche e contrattuali di aggiudicazione e senza che l'aggiudicatario possa sollevare eccezioni e/o pretendere diverse condizioni o indennizzi.

I prezzi delle derrate sono da intendersi comprensivi di ogni onere e spesa quali, a titolo esemplificativo, imballaggio, carico, trasporto, facchinaggio, scarico e quant'altro gravante sulla fornitura di cui al presente capitolato speciale d'appalto. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'impresa aggiudicataria dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero in futuro emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei prezzi delle derrate offerti dall'aggiudicatario.

Art. A. 5 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO, ONERI CONTRATTUALI.

Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Istituto.

Tali oneri sono: marche da bollo per la stesura del contratto, diritti di segreteria, imposta di registro a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa aggiudicataria le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari modalità di pagamento, come accrediti in c/c bancari o postali.

L'I.V.A. s'intende a carico dell'Istituto.

Art. A. 6 VALIDITA' DELL'OFFERTA - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO.

L'affidamento oggetto del presente appalto non s'intende obbligatorio e quindi efficace per l'Istituto finché non siano intervenuti l'esecutività degli atti amministrativi e siano stati espletati gli accertamenti e le verifiche previsti dalle leggi vigenti.

L'offerta vincola, invece, immediatamente l'impresa aggiudicataria per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione dell'offerta stessa ed è irrevocabile per il medesimo periodo secondo il disposto dell'art. 32 D.Lgs. n.50/2016.

L'esecuzione in via d'urgenza del contratto, è ammessa nei soli casi previsti dall'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. A. 7 CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il pagamento sarà effettuato subordinatamente alla consegna ed al riscontro, da parte del personale incaricato dell'Istituto, della regolare esecuzione della fornitura di cui ai singoli ordini, nel rispetto di tutte le disposizioni di cui al presente capitolato e dopo l'emissione di regolare fattura da parte dell'aggiudicatario.

Le fatture elettroniche dovranno pervenire a questo istituto attraverso il Sistema di Interscambio in applicazione del Decreto 3 aprile 2013, n. 55 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244."

Il pagamento verrà effettuato dall'Istituto, a mezzo di mandato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture da parte dell'Ufficio amministrazione e gestione delle risorse

finanziarie relative a forniture regolarmente effettuate. Eventuali interessi di mora saranno calcolati in base al disposto dell'art. 1284 c.c. per gli interessi legali oppure in base al tasso ancorato a quello BCE tempo per tempo vigente, se inferiore.

Sono a carico dell'impresa gli oneri bancari connessi a pagamento.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'appaltatore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente appalto, per cui tutte le transazioni relative al presente appalto dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, l'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede la stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

Sulle prestazioni saranno effettuate le ritenute previste dal D.P.R. 207/2010 a tutela dei lavoratori per i casi di inadempienza contributiva.

Art. A. 8 ADEGUAMENTI DEI PREZZI

I prezzi di cui all'offerta aggiudicata rimarranno fermi per tutta la durata del contratto.

Art. A. 9 CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO, SUBAPPALTO

E' vietato all'appaltatore la cessione anche parziale del contratto di cui al presente appalto fatti salvi i casi di cessione di azienda, di atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 50/2016.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Secondo il disposto dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, è ammesso il subappalto entro il limite del 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale, alle condizioni in esso previste. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte delle forniture e/o dei servizi connessi dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare. Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, al quale espressamente si rinvia.

E' fatto obbligo all'aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dallo stesso aggiudicatario al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora l'aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'istituto sospenderà il successivo pagamento a favore dello stesso aggiudicatario.

L'aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente quanto previsto dal dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 ed è responsabile in solido dell'osservanza delle norme, oltre che delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato, da parte dei subappaltatori.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Istituto con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al subappaltatore dei medesimi requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale indicati nel bando di gara. I requisiti di carattere economico-finanziario saranno da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il subappaltatore intende eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

Art. A. 10 RESPONSABILITA' DELL' APPALTATORE

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti dell'Istituto dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario, nell'esecuzione della fornitura prevista dal presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti la fornitura stessa.

L'impresa aggiudicataria si impegna inoltre ad osservare tutte le norme tecniche e/o di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

L'appaltatore risponde per ogni difetto dei mezzi e attrezzature impiegati, nell'espletamento della fornitura, nonché di eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare. E' fatto obbligo all'appaltatore di mantenere l'Istituto sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

La ditta aggiudicataria si impegna ad adeguare la fornitura di cui al presente capitolato ad ogni nuova normativa europea, nazionale, regionale che entrerà in vigore nel corso della durata contrattuale, con particolare riferimento alla normativa in materia di produzione, immissione in commercio ed utilizzo dei prodotti oggetto di distribuzione. Pertanto, qualora sopraggiungano normative che impediscano l'immissione in commercio o l'utilizzo di determinati prodotti, la ditta aggiudicataria dovrà darne immediata comunicazione all'Istituto ed avviare la procedura di sostituzione di cui all'Art. B.4.

L'impresa aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni che dagli articoli forniti o comunque per fatto suo, dei suoi dipendenti o dei subappaltatori, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia dell'istituto che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Istituto, che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere.

Art. A. 11 DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO.

L'aggiudicatario dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

L'impresa dovrà rispettare inoltre, se tenuta, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

L'aggiudicatario dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

L'impresa aggiudicataria è l'esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti alle forniture di cui al presente capitolato.

L'appaltatore dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

L'aggiudicatario dovrà impiegare nell'esecuzione dell'appalto personale qualificato ed idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale adibito alla fornitura è tenuto ad adottare comportamenti improntati a massima correttezza e diligenza professionale.

Secondo il disposto dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 nell'ambito dell'esecuzione della fornitura di cui al presente appalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice dovrà inoltre essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Art. A. 12 MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

In applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, l'appaltatore (ivi compresi eventuali subappaltatori) e il committente cooperano per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinano gli interventi di protezione e

prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dei diversi soggetti coinvolti.

Trattandosi di appalto avente ad oggetto una mera fornitura di materiali, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D. Lgs.n. 81/2008 non sussiste l'obbligo di redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).

Resta fermo l'obbligo per l'appaltatore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

L'accesso e il transito dei dipendenti della ditta incaricata negli edifici sarà comunque accompagnato dal personale dell'istituto, il quale impedirà interferenze con altri appalti in corso presso quella stessa sede.

Prima di intraprendere qualsiasi operazione di movimentazione manuale dei carichi nelle aree scolastiche, dovranno essere concordate con l'istituto, le sequenze di lavoro, le modalità di comportamento e di accatastamento temporaneo dei materiali movimentati.

L'accesso di mezzi di trasporto nelle aree scolastiche dovrà avvenire in orari diversi da quelli stabiliti per l'accesso e per l'uscita degli allievi dalla scuola e comunque previa verifica della non presenza degli allievi nell'area esterna interessata dal percorso dei mezzi.

Dovranno essere attuate cautele nelle fasi di apertura dei cancelli di accesso all'area, in particolare se dotati di sistemi automatici di apertura, le operazioni di apertura e chiusura di detti cancelli dovrà avvenire sotto controllo visivo (fino a completa chiusura) di un addetto atto a verificare che non siano presenti persone nell'area di manovra o che non si introducano persone non autorizzate nell'area scolastica.

In ogni caso la velocità di accesso e percorrenza di mezzi di trasporto nell'area scolastica dovrà essere limitata ai 10 km/h; il percorso dei mezzi riguarderà esclusivamente i percorsi indicati come carrabili.

Art. A.13 REFERENTE DELLA FORNITURA.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire la presenza di uno o più referenti a cui l'Istituto potrà fare riferimento per qualsiasi questione inerente le prestazioni oggetto del presente capitolato. L'aggiudicatario dovrà pertanto indicare all'Istituto il nominativo del predetto referente, con l'indicazione del recapito telefonico e indirizzo e-mail, oltre al numero di fax al quale inviare gli ordini di fornitura e le richieste di eventuali interventi.

Art. A. 14 INADEMPIMENTI, PENALI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RISARCIMENTO DANNI

La conformità della merce consegnata rispetto alle prescrizioni di capitolato, è effettuata presso i locali dell'istituto. Le modalità delle verifiche e dei controlli sono meglio specificate nella parte II del presente capitolato speciale d'appalto.

In ogni caso di inadempimento o di mancato rispetto delle condizioni di fornitura stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto da parte dell'aggiudicatario, l'Istituto invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni del presente documento.

In caso di contestazione l'aggiudicatario dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Istituto nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della stessa.

Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dall'Amministrazione, o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, si procederà in casi particolari all'applicazione delle seguenti penalità:

- a. in caso di consegna di prodotti difformi rispetto a quelli aggiudicati o non corrispondenti alle caratteristiche indicate dal presente capitolato oppure difformi per qualità e marchio dalle schede prodotto di cui all'offerta, o comunque difformi dalle prescrizioni di legge, sarà applicata una penale da un minimo di 150,00 Euro a un massimo di 450,00 Euro il cui importo verrà commisurato alla gravità dell'evento o all'entità dei disagi provocati ai servizi.
- b. In caso di consegna di merce non corrispondente ai requisiti igienico sanitari richiesti dalla normativa vigente e dal presente capitolato o nel caso fossero trovati corpi estranei nei

- prodotti, sarà applicata una penale da un minimo di 500,00 Euro a un massimo di 1.000,00 Euro;
- c. In caso di consegna di una quantità di merce non corrispondente a quella ordinata e non sufficiente, potrà essere applicata una penale fino all'importo massimo di Euro 500,00 fatta salva l'integrazione da parte del fornitore in tempi utili;
 - d. in caso di mancata consegna dei prodotti alimentari nei termini temporali fissati, o di ritardo
 - e. della consegna rispetto a tali termini, l'Istituto potrà applicare una penale da un minimo di 100,00 Euro a un massimo di 300,00 Euro, il cui importo verrà quantificato tenuto conto dell'entità dei disagi provocati ai servizi e delle misure correttive poste in essere dal fornitore;
 - f. in caso di mancata sostituzione dei prodotti contestati nei termini di cui al presente capitolato l'Istituto potrà applicare una penale da un minimo di 100,00 Euro a un massimo di 300,00 Euro per ogni mancata sostituzione, il cui importo verrà quantificato tenuto conto dell'entità dei disagi provocati ai servizi e delle misure correttive poste in essere dal fornitore.
 - g. In ogni caso di mancato rispetto delle condizioni di fornitura e/o consegna stabilite dal presente capitolato o da norme di legge sarà applicata una penale fino ad un massimo di 500,00 Euro, il cui importo verrà commisurato alla gravità dell'evento o all'entità dei disagi provocati ai servizi.

In caso d'inadempimento dell'aggiudicatario è inoltre prevista la possibilità per l'Istituto di reperire i prodotti presso altra ditta in possesso dei necessari requisiti.

Il corrispettivo per i prodotti in questione o l'importo delle penali applicate potrà essere recuperato dall'Istituto mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall'aggiudicatario inadempiente.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che avrà fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione delle penali sopra indicate non precluderà il diritto dell'Istituto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Risoluzione del contratto:

In caso di gravi e ripetuti inadempimenti, anche riguardanti fattispecie diverse, l'Istituto potrà risolvere il contratto e ritenere definitivamente la cauzione.

L'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa comunicazione scritta alla Ditta aggiudicataria, da inviarsi mediante p.e.c., nei seguenti casi:

- a. verificarsi (da parte dell'impresa appaltatrice) in un trimestre di 10 inadempienze o gravi negligenze verbalizzate riguardo gli obblighi contrattuali, o nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
- b. accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore;
- c. risultati positivi degli accertamenti antimafia effettuati presso la competente Prefettura;
- d. sospensione ingiustificata della fornitura, anche per una sola volta;
- e. situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell'Appaltatore;
- f. cessione del contratto a terzi, subappalto totale o parziale della fornitura senza autorizzazione scritta dell'Amministrazione;
- g. frode dell'Appaltatore.

Risarcimento danni:

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subiti durante l'esecuzione del contratto per colpa dell'appaltatore, soprattutto nel caso in cui le inadempienze dovessero comportare rischi per la salute degli utenti oppure determinare l'interruzione di un pubblico servizio.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità dell'appaltatore, per qualsiasi motivo, l'Istituto si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. A. 15 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Napoli nord.

Art. A. 16
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del capitolato e dei suoi allegati da parte dell'aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza degli stessi oltre che delle leggi, dei regolamenti e della normativa richiamata in materia di appalti di forniture.

L'aggiudicatario delle forniture con la firma del contratto e del presente capitolato accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341, comma 2, tutte le clausole previste nel presente capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile.

PARTE II - PRESCRIZIONI TECNICHE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO

Art. B. 1
DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

L'ufficio provvederà ad inoltrare gli ordini al fornitore con le seguenti frequenze, secondo il calendario che sarà comunicato dall'Istituto: indicativamente 2 ordini alla settimana.

Potranno comunque, in ogni caso, essere inviati ordini al bisogno, per particolari esigenze imprevedibili e/o sopravvenute.

Gli ordini saranno inoltrati al fornitore tramite posta elettronica. L'aggiudicatario dovrà inviare all'Ufficio conferma scritta relativa agli ordini ricevuti entro e non oltre 3 ore dalla trasmissione degli ordini, provvedendo poi all'organizzazione delle consegne.

Tutti gli articoli/prodotti dovranno poter essere ordinati a singola confezione minima come specificato per ogni singolo articolo al successivo Art. B.2.

L'impresa aggiudicataria dovrà indicare il proprio recapito ed il nominativo di un responsabile da essa incaricato (reperibilità ore ufficio) al quale fare riferimento in caso di necessità.

Art. B. 2
CARATTERISTICHE E SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE AI PRODOTTI

I prodotti oggetto del presente appalto sono quelli indicati nell'allegato 7 della lettera di invito parte integrante del presente capitolato speciale d'appalto, con riferimento a ciascun lotto. Essi devono possedere le caratteristiche precisate nelle schede tecniche dei prodotti allegata al presente capitolato.

Ogni prodotto deve essere conforme alle normative vigenti e possedere caratteristiche qualitative, igienico sanitarie e merceologiche conformi alle norme legislative nazionali e comunitarie. Gli imballaggi devono essere integri, senza alterazioni manifeste. Le confezioni dei prodotti consegnati devono essere integre, chiuse all'origine, senza segni di manomissione, fori o perdita di sottovuoto. I prodotti consegnati devono essere privi di corpi estranei, muffe, sudiciume, parassiti, difetti merceologici, odori, sapori, consistenza o colorazioni anomale.

L'etichettatura dei prodotti deve essere conforme alla normativa vigente per ciascuna classe merceologica. I prodotti di provenienza biologica dovranno rispondere inoltre ai requisiti di etichettatura previsti specificamente per i prodotti biologici.

E' tassativamente vietata la fornitura di prodotti con origine transgenica o sottoposti a trattamenti transgenici (OGM).

I prodotti ortofrutticoli, salvo banane e ananas, devono provenire da coltivazioni nazionali o comunitarie. Devono essere, ove possibile, forniti prodotti stagionali.

Le carni devono provenire da allevamenti nazionali o comunitari e da stabilimenti riconosciuti C.E. Tutti i prodotti di origine animale devono essere dotati di bollatura sanitaria/marchio di identificazione (ad eccezione delle uova per le quali valgono specifici requisiti di etichettatura/stampigliatura previsti dai regolamenti C.E).

I pesci surgelati possono provenire da tutte le zona di pesca indicate nella scheda tecnica. I prodotti devono essere consegnati con automezzi idonei e le condizioni di temperatura che devono essere rispettate durante il trasporto sono le seguenti:

- Prodotti lattiero-caseari (lotto n. 3): devono essere forniti con automezzi igienicamente idonei, che garantiscano il mantenimento delle temperature durante il trasporto da 0° a + 4°C. Alla consegna il latte fresco può avere una tolleranza fino a 9° C.
- Carni fresche (lotto n. 2): le carni fresche devono essere fornite confezionate sottovuoto. Devono essere consegnate con automezzi igienicamente idonei, che garantiscano il mantenimento, durante il trasporto, delle seguenti temperature: da -1° a +3°C per carni avicole e ovine (con tolleranza fino a +8°), dal -1° a +7° per la carne bovina (con tolleranza fino a +10°);
- Uova pastorizzate (lotto n. 2): devono essere fornite con mezzi che garantiscano il mantenimento durante il trasporto della temperatura da 0° + 4° C .
- Surgelati (lotto n. 2): devono essere forniti con automezzi igienicamente idonei e refrigerati, che garantiscano il mantenimento delle temperature, durante il trasporto, da -21°C a -15°C

Art. B. 3 TERMINI E MODALITA' DI CONSEGNA

La fornitura si intende comprensiva della consegna che dovrà essere effettuata entro e non oltre le ore **08:00** del giorno successivo all'invio dell'ordine, salvo diversa pattuizione.

Invio degli ordini: gli ordini delle derrate sono inviati al fornitore entro le ore 11:00 tramite posta elettronica.

Consegne: L'aggiudicatario deve provvedere alla consegna delle derrate entro le ore 08:00, indipendentemente dalle condizioni stagionali e di viabilità. La consegna si intende comprensiva del trasporto, scarico e consegna direttamente presso i locali dell'istituto, nelle quantità richieste ed entro l'orario stabilito, in imballaggi idonei, con mezzi idonei ed autorizzati in relazione al tipo di prodotto trasportato, garantendo il mantenimento della temperatura in base alla normativa vigente ed alle prescrizioni indicate dal presente capitolato.

In ogni caso in cui, l'aggiudicatario non fosse in grado di garantire la consegna di quanto ordinato, dovrà avvertire immediatamente l'istituto concordando, se possibile, una variazione della fornitura.

In caso di ritardata o mancata consegna, l'Amministrazione, senza obbligo di darne comunicazione, si riserva la facoltà di provvedere altrove, anche per qualità migliore ed a prezzo superiore a quello contrattuale, addebitando tutte le spese ed i danni all'aggiudicatario inadempiente, come già specificato al precedente Art. A.14.

Le consegne dovranno essere accompagnate dai relativi documenti di trasporto in doppio esemplare, con l'esatta indicazione della qualità e quantità dei prodotti consegnati; copia della distinta sarà restituita firmata per ricevuta.

Ritiro della merce: al ritiro della merce provvede il personale in servizio presso l'istituto che effettuerà i primi controlli di conformità della merce arrivata (vedi articolo seguente). La firma per ricevuta della merce non impegna l'istituto che si riserva di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni successivamente con comunicazione verbale o scritta.

Rispetto delle norme igienico-sanitarie: il fornitore dovrà approntare e conservare i prodotti, preparare le spedizioni, effettuare il trasporto e la consegna in conformità alle norme igienico sanitarie vigenti per il settore alimentare, nonché ad eventuali normative emanate nel corso di svolgimento del contratto. Dovrà inoltre essere rispettato il Manuale di corretta prassi igienica per il settore delle imprese di commercializzazione alimentare all'ingrosso.

Confezionamento e imballaggio: i prodotti dovranno essere confezionati ed imballati in maniera idonea al fine di garantirne i requisiti igienici, suddivisi per categorie merceologiche in modo che le singole confezioni non arrechino danno ad altre. Qualora richiesto da particolari situazioni logistiche la ditta aggiudicataria dovrà avvalersi di attrezzature e/o supporti adeguati allo stato fisico dei luoghi di consegna. Gli imballaggi e le etichettature devono essere conformi alle prescrizioni di legge vigenti in materia. Alla consegna, la data di scadenza riportata sulla confezione dovrà prevedere una vita residua del prodotto superiore al 50%. L'indicazione della vita commerciale dei singoli prodotti dovrà pertanto essere contenuta nelle relative schede tecniche.

Automezzi adibiti al trasporto: gli automezzi impiegati dovranno essere adibiti esclusivamente al trasporto di alimenti e conformi alle normative vigenti. Per il trasporto di prodotti da conservare a

temperatura controllata (positiva o negativa) gli automezzi dovranno essere dotati di autorizzazione sanitaria preventiva (legge 283/1962, DPR 327/80 e ss.mm.ii.) e di idonee attrezzature di frigo-conservazione con monitoraggio costante della temperatura mediante teletermometro registratore. L'aggiudicatario avrà inoltre l'obbligo di mantenere l'idoneità igienico sanitaria dei mezzi di trasporto utilizzati, mantenendo i mezzi in buone condizioni di manutenzione pulizia e sanitarizzazione.

I prodotti dovranno essere forniti in confezione originale e sigillata e recare, tassativamente, stampigliato la denominazione della ditta, le caratteristiche del prodotto e comunque tutte le indicazioni stabilite dalle norme di legge. Dovranno inoltre essere confezionati ed imballati con materiali atti a garantirne i requisiti igienici, consegnati con mezzi di trasporto idonei e nel rispetto delle norme vigenti direttamente presso l'istituto, in qualunque piano o luogo il magazzino sia ubicato franco scaffalature o luogo d'installazione, franco trasporto ed ogni altro onere accessorio. Le operazioni di carico e scarico e di trasporto fino al locale indicato dal referente dell'istituto, saranno a carico del fornitore, che dovrà essere quindi dotato dei mezzi necessari per svolgere tale attività. La merce dovrà essere accompagnata da una distinta o documento di trasporto in duplice copia, riportante l'esatta indicazione delle qualità e quantità consegnate, il numero dell'ordine, la data e l'ufficio richiedente.

Copia della distinta sarà restituita firmata per ricevuta dal personale dei servizi incaricato del ricevimento dopo l'effettuazione dei controlli di conformità. La firma per ricevuta della merce non impegna l'istituto che si riserva di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni (relative alla quantità e tipologia del materiale consegnato) con comunicazione scritta entro 3 giorni lavorativi dalla data di consegna prevista salvo diverso accordo con l'Istituto.

I beni oggetto della fornitura dovranno corrispondere per qualità e quantità agli ordini; eventuali eccedenze non autorizzate non saranno riconosciute, pertanto non pagate e da ritirare. Agli effetti della fatturazione saranno valide le quantità che verranno riscontrate dal personale addetto al ricevimento della merce e comunicate al fornitore.

Qualora il quantitativo di merce consegnata fosse inferiore al quantitativo ordinato la consegna sarà considerata parziale ed il fornitore sarà tenuto a completare la fornitura entro tre giorni lavorativi dalla consegna parziale, salvo l'applicazione delle penali previste.

Art. B. 4

CONTROLLI DI CONFORMITA' - VERIFICHE ALLA CONSEGNA - SOSTITUZIONI

Le seguenti prescrizioni valgono per tutti i lotti (fatte salve le specifiche per ciascuno di essi).

Controlli: al momento della consegna delle materie prime verranno eseguiti i seguenti controlli, coerentemente con le prescrizioni del manuale di corretta prassi igienica:

- controllo a campione, per gli alimenti surgelati, refrigerati e per latte, della temperatura del mezzo di trasporto e della temperatura di arrivo del prodotto;
- rispetto delle tipologie e delle quantità specificati nell'ordine;
- corrispondenza tra i dati indicati sul documento di trasporto e la merce consegnata.

Al momento dello stivaggio si provvederà ai seguenti controlli:

- corrispondenza alle caratteristiche merceologiche definite nelle schede-prodotto del contratto;
- integrità delle confezioni;
- data di scadenza;

L'accettazione della merce consegnata non solleva comunque l'aggiudicatario dalle responsabilità delle proprie obbligazioni, in ordine a vizi apparenti ed occulti non rilevati o non rilevabili all'atto della consegna.

L'Istituto si riserva:

- la facoltà di espletare ogni controllo sulla buona esecuzione del contratto,
- di fare sottoporre, a campione, le derrate alimentari ad analisi microbiologiche e chimiche. Qualora gli accertamenti documentino la non accettabilità dei prodotti, rispetto ai parametri di legge richiesti nelle schede-prodotto, l'aggiudicatario sarà tenuta a pagare le spese delle analisi oltre naturalmente alle penali previste dal presente capitolato.

Non conformità e sostituzioni: il fornitore è obbligato all'immediata sostituzione dei prodotti che in seguito a verifiche "a vista" e/o mediante strumenti di misurazione effettuate al momento della consegna dei prodotti stessi risultassero non conformi ai requisiti di legge, ai requisiti definiti dal presente capitolato speciale d'appalto e relativi allegati o all'elenco dei prodotti aggiudicati. E' inoltre

obbligata alla sostituzione di quei prodotti la cui non conformità sia stata accertata anche successivamente alla consegna.

Al riscontro da parte del referente dell'Istituto di prodotti non conformi o non corrispondenti a quelli aggiudicati oltre che in caso qualsiasi altra non conformità alle condizioni di fornitura stabilite dal capitolato speciale regolante il contratto, (es. presenza di corpi estranei nei prodotti consegnati, non rispondenza alla qualità richiesta; inidoneità dell'automezzo di trasporto; prodotti avariati o prodotti non in contratto; contenitori, imballaggi e confezioni deteriorate o danneggiate; data di scadenza; ecc.), il referente dell'istituto avvertirà l'aggiudicatario con comunicazione formale, inoltrata tramite fax o e-mail, relativamente alla non conformità riscontrata. L'aggiudicatario avrà tempo 48 ore per visionare il prodotto, previo appuntamento. Il prodotto non conforme potrà essere sottoposto ad analisi presso laboratori convenzionati. Eventualmente copia delle analisi verrà trasmessa dai rispettivi servizi alla ditta aggiudicataria. L'Amministrazione si riserverà di adottare i provvedimenti che riterrà opportuni.

La sostituzione dei prodotti contestati dovrà avvenire non oltre il giorno successivo alla richiesta se non diversamente concordato con il referente dell'istituto.

Indisponibilità di prodotti: il fornitore per tutta la durata del contratto dovrà fornire i prodotti corrispondenti alle marche offerte e prescelte in sede di aggiudicazione dell'appalto. In caso di indisponibilità definitiva di una delle referenze proposte in sede di gara ed inserite nell'elenco contrattuale, l'aggiudicatario dovrà comunicarlo con un mese di anticipo e potrà chiederne la sostituzione con un'altra referenza purché il prodotto sia in possesso dei requisiti previsti dal capitolato e dalle schede prodotto.

Anche l'Istituto potrà chiedere la sostituzione di prodotti aggiudicati qualora siano sopraggiunte particolari problematiche inerenti la sicurezza alimentare o l'organizzazione dei servizi.

In tutti i casi in cui la sostituzione con prodotti di uguale qualità venga richiesta dall'aggiudicataria o si renda indispensabile per problematiche connesse alla sicurezza alimentare, l'appaltatore non potrà richiedere alcun adeguamento economico rispetto alla propria offerta presentata in sede di gara.

Nel caso in cui il fornitore intenda richiedere la sostituzione di una referenza in contratto dovrà inoltrare una comunicazione all'Istituto, specificando le motivazioni della richiesta stessa, allegando la scheda tecnica della nuova referenza ed inviando eventualmente un campione presso l'istituto.

L'Istituto si riserva la facoltà di valutare la richiesta e di effettuare le prove ritenute opportune caso per caso, volte ad accertare il rispetto da parte delle nuove referenze proposte delle prescrizioni del capitolato e delle schede prodotto oltre che il possesso delle caratteristiche necessarie alle esigenze dell'istituto.

In caso di indisponibilità temporanea di una referenza potrà essere autorizzata la fornitura di prodotto alternativo con la medesima procedura prevista per la sostituzione definitiva.

Allegati: n. 318 schede prodotti

Aversa, 07/02/2020

**Il Dirigente Scolastico
Prof. Nicola Buonocore**

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi del
D.lgs. 82/2005 così come modificato D.L. 18 ottobre 2012, n. 179
convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221.